

COMUNI DI AGRATE CONTURBIA,
BOGOGNO, CAVAGLIETTO, CRESSA,
DIVIGNANO



**REGOLAMENTO INTERCOMUNALE DI DISCIPLINA
DEGLI ORGANI E DELLE STRUTTURE DI
PROTEZIONE CIVILE**

CAPO I

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 1

(Finalità ed Ambito di applicazione)

1. I Comuni di Agrate Conturbia, Bogogno, Cavaglietto, Cressa e Divignano, a seguito della convenzione stipulata ed approvata dai rispettivi Consigli Comunali, quali Enti di coordinamento territoriale, assicurano la tutela della popolazione, dei beni, dell'ambiente e degli insediamenti dai danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi o da altri eventi calamitosi, nei limiti delle competenze attribuitegli dalla L.R. 7/2003 e le altre normative di riferimento (ovvero eventi di tipo A), tramite il Centro Operativo Intercomunale di Protezione Civile.
2. La composizione, costituzione e il funzionamento del Centro Operativo sono disciplinati dal presente regolamento.
3. Nel regolamento vengono anche definite le linee guida delle azioni di coordinamento delle attività di protezione civile.

CAPO II

ORGANI E STRUTTURE

Art. 2

(Composizione e articolazione del COI)

1. Il Centro Operativo Intecomunale di protezione civile, articolato su due livelli: politico-decisionale e tecnico-esecutivo, è composto come segue:
 - **Sindaci convenzionati**
 - **Comitato Intercomunale di Protezione Civile;**
 - **Unità di Crisi Intercomunale;**
 - **Polizia Locale**
 - **Uffici tecnici**
 - **Struttura comunale operativa.**
2. Appartengono al livello politico-decisionale i Sindaci, quali Autorità massima della protezione civile locale, e il Comitato Intercomunale, che coadiuvano il Sindaco Capo convenzione e prendono le decisioni sul proprio territorio.
3. Il Centro Operativo Intercomunale si avvale, anche attraverso specifici Protocolli di intesa, di tutti i soggetti istituzionali demandati all'azione in Protezione Civile.

Art. 2 bis

(Sindaco Capo Convenzione)

1. Il Sindaco Capo Convenzione, identificato e designato dai Sindaci facenti parte della Convenzione, deve:
 - a. costituire e presiedere il Comitato intercomunale di protezione civile
 - b. coordinare l'unità di crisi, di persona o tramite un Sindaco delegato facente parte del Comitato intercomunale.
 - c. sovrintende, di persona o tramite delegato, il comitato di coordinamento e la struttura intercomunale di protezione civile

Art. 3

(Composizione del Comitato Intercomunale di Protezione Civile)

1. La composizione del Comitato Intercomunale di Protezione Civile è la seguente:
 - a) Sindaco Capo Convenzione, che lo presiede;
 - b) Vicepresidente identificato tra i Sindaci Convenzionati
 - c) Sindaci dei Comuni convenzionati
 - d) Assessori dei Comuni aderenti con deleghe specifiche
2. Il Comitato di Protezione Civile dura in carica fino alla scadenza della Convenzione approvata dai rispettivi Consigli Comunali ed opera fino alla nomina del nuovo Comitato qualora la stessa venga rinnovata.
3. Il Servizio di protezione civile assicura le funzioni di segreteria e di supporto organizzativo alle sedute del Comitato intercomunale di Protezione Civile.
4. E' facoltà dei Sindaci proporre al Comitato la possibilità di chiamare di volta in volta a partecipare ai lavori del Comitato, in qualità di membri aggiuntivi, i rappresentanti di enti, organismi istituzionali, gruppi ed associazioni dei volontari ed ogni altra figura che venga ritenuta idonea in relazione agli argomenti da trattare.
5. Il Sindaco Capo Convenzione, per lo studio di problemi specifici o per l'espletamento dei compiti concordati dal Comitato, può costituire, di volta in volta, gruppi di lavoro ristretti, composti da componenti del Comitato stesso, che possono essere integrati a seconda delle necessità, da componenti esperti esterni al Comitato stesso

Art. 4

(Funzioni del Comitato Intecomunale di Protezione Civile)

1. Il Comitato di Protezione Civile garantisce lo svolgimento, lo sviluppo e il coordinamento delle attività specificate agli articoli **6** (*analisi storica degli eventi ricorrenti sul territorio/ individuazione degli scenari di rischio/ attivazione di programmi di mitigazione/ informazione/ predisposizione ed utilizzo di sistemi revisionali*), **7** (*quantificazione delle risorse necessarie per fronteggiare i danni attesi/ definizione delle esigenze in relazione agli eventi attesi/ predisposizione di un parco risorse regionale/ formazione/ controllo e vigilanza sulle pianificazioni territoriali degli enti*), **8** (*gestione o concorso nell'emergenza/ organizzazione del sistema comunale di protezione civile strutturato per funzioni di supporto/ attivazione delle procedure di*

allertamento/ attivazione delle procedure predisposte per i diversi scenari di rischio/ utilizzo delle risorse disponibili/ primo intervento tecnico/ soccorso sanitario/ soccorso socio-assistenziale) e 9 (attività di primo recupero) della L.R. 7/2003

2. A tal fine il Comitato formula proposte ed osservazioni, esprime pareri, elabora obiettivi, indirizzi e studi, quali supporto alle decisioni dell'autorità di protezione civile sia in fase preventiva che di emergenza.
3. Il Comitato di Protezione Civile assicura l'espletamento dei compiti e delle funzioni, in conformità alle prescrizioni degli strumenti di programmazione e di pianificazione di protezione civile.

Art. 5

(Unità di Crisi Intercomunale)

1. L'Unità di Crisi intercomunale è l'organo che fornisce il supporto tecnico alle decisioni del Comitato intercomunale per la protezione civile per l'esercizio dell'attività di soccorso e assistenza.
2. L'Unità di Crisi intercomunale, strutturata per funzioni di supporto, è composta:
 - da un Sindaco identificato dal Comitato Intercomunale o suo delegato;
 - da un rappresentante del Volontariato;
 - dai responsabili degli Uffici Tecnici e Polizia Locale o loro delegati;
 - dagli assegnatari delle funzioni di supporto.
3. E' facoltà del Presidente dell'Unità di Crisi, inoltre, chiamare a partecipare ai lavori dell'Unità di Crisi, membri aggiuntivi in grado di fornire contributi specialistici.
4. E' facoltà del Presidente dell'Unità di Crisi, in relazione alla tipologia dell'evento, alla sua estensione e alla gravità, convocare l'Unità di Crisi, anche in forma ristretta, assegnando ad ogni componente una specifica funzione di supporto in relazione alle competenze esercitate.
5. L'Unità di Crisi, in presenza di attività che sono attuate sotto il coordinamento unitario del Dipartimento Nazionale di Protezione Civile e del Prefetto, previste per fronteggiare eventi la cui evoluzione configuri la casistica di cui all'art. 2, comma 2, lettera c) della L.R. 7/2003, assicura, secondo le prescrizioni definite dal Comitato Comunale, il passaggio della gestione dell'emergenza agli organi tecnici governativi, garantendo, in ogni caso, il concorso nella gestione delle operazioni di soccorso.
6. Il Servizio di protezione civile assicura le funzioni di segreteria e di supporto organizzativo alle sedute e al funzionamento dell'Unità di Crisi Comunale.

Art. 6

(Comitato di Coordinamento Intercomunale del Volontariato)

1. Con provvedimento del Sindaco Capo Convenzione su indicazione del Comitato Intercomunale può istituire il Comitato di Coordinamento intercomunale del Volontariato quale organo che partecipa alle scelte di promozione e sviluppo di Protezione Civile ;
2. Il Comitato di Coordinamento Intercomunale del Volontariato è composto da:
 - Un rappresentate delle amministrazioni Convenzionate delegato alla Protezione Civile, che lo presiede;
 - Un rappresentante del 118 o della C.R.I.;
 - Responsabile del servizio Intercomunale della Protezione Civile identificato;
 - un rappresentante di ogni associazione di volontariato di P.C. operante sul territorio dei Comuni convenzionati;
3. E' facoltà del Comitato richiedere la presenza di altri rappresentanti di organizzazioni del volontariato, senza diritto di voto, per affrontare tematiche specifiche;
4. Il Comitato svolge i seguenti compiti:
 - a) Approva programmi annuali e pluriennali di lavoro (esercitazioni, formazione, informazione);
 - b) Propone criteri e metodologie utili al fine di elaborare proposte di interventi programmati e coordinati tra Istituzioni pubbliche e organizzazioni di volontariato;
 - c) Collabora con gli organi del Comune per l'organizzazione e il coordinamento di una struttura operativa di pronto impiego del volontariato, per gli interventi di emergenza;
5. I Volontari possono essere impiegati:
 - per attività ordinarie di previsione, prevenzione e addestramento;
 - in attività di emergenza.L'autorizzazione all'attivazione e all'impiego dei Volontari viene rilasciata direttamente dai Sindaci convenzionati, con l'applicazione dei benefici di legge, ove previsto per gli eventi di tipo A);
6. La durata in carica del Comitato di Coordinamento Intercomunale di volontariato di Protezione Civile coincide con la durata della convenzione stipulata.
7. La carica di componente del Comitato è gratuita.

CAPO III

STRUTTURA DELLA PROTEZIONE CIVILE

Art. 7

(Organizzazione Intercomunale)

Al Comitato Intercomunale è affidata la competenza della protezione civile, al fine di

garantire l'espletamento efficiente ed efficace

- a) delle funzioni di segreteria e di supporto per gli organi di protezione civile
- b) delle attività di monitoraggio degli scenari di rischio
- c) del sistema informativo ad alta affidabilità e sicurezza
- d) del sistema di telecomunicazioni
- e) delle modalità di utilizzo delle risorse

Art. 8

(Piano di intervento)

1. Il piano Intercomunale di protezione civile elenca le risorse umane, i materiali, le procedure di allertamento, e le attività di primo soccorso; lo stesso va redatto, in linea di massima, secondo il modello d'intervento previsto dalla L.R. 7/2003, Capo III, artt.li 6,7,8, e 9.

3. L'aggiornamento del piano è da effettuarsi periodicamente o ad ogni modifica dei rischi e/o delle normative.

Art. 9

Organizzazione della Sala Operativa

1) La sala operativa Intercomunale, strutturata per accogliere l'Unità di Crisi Comunale, sarà allestita nel Palazzo Municipale di Bogogno, nell'ambito dei locali identificati.

CAPO IV

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 10

(Attuazione del regolamento)

Entro due mesi dall'approvazione del presente regolamento dovranno essere costituiti gli organi previsti nel capo II° .

Art. 11

(Notifica del regolamento)

Copia del presente regolamento sarà notificata:

- al Prefetto della Provincia,
- al Comune Capo C.O.M.

Art. 12

(Rinvio)

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rinvia alle norme vigenti in materia di protezione civile.